



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....Presidente (estensore)
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/07/2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 28 dicembre 2010, l'esponente chiedeva lo storno e conseguente riaccredito, con giusta valuta, della commissione di servizio (pari a 390,00 euro) applicata su un bonifico disposto a beneficio della figlia, titolare di un conto corrente acceso presso una banca estera, dell'importo di 195.000,00 euro. Motivava il reclamo con il rilievo che sarebbe venuta, nel caso di specie, in considerazione una normale operazione di bonifico bancario alla quale va addebitata la sola commissione di 18,00 euro (pure applicata), soggiungendo che in altri casi sarebbero stati addebitate commissioni dall'importo molto più contenuto.

A fronte del mancato riscontro dell'intermediario, reitera nel ricorso tale domanda di storno della commissione di servizio applicata e delle spese pure addebitate (pari, come detto, a 18,00 euro), facendo riferimento alle condizioni usualmente applicate nel sistema bancario (che varierebbero da un massimo di 4,50 a un minimo di 1,50 euro).

Costitutosi, il ricorrente eccepisce che, trattandosi di bonifico di importo superiore alla soglia di 50 mila euro, l'operazione è stata eseguita in maniera conforme alle condizioni contrattuali indicate nei fogli informativi e, prima ancora, a quanto disposto dal regolamento Ce n. 924/2009, le quali prevedono una "commissione d'intervento" dello 0,20 per cento dell'importo bonificato (pari, nel caso in rassegna, a 390,00 euro) e di una "commissione di bonifico ordinario" di 18,00 euro. Precisa che le diverse operazioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiamate dalla ricorrente, proprio in quanto “diverse” da quella in oggetto e inferiori alla richiamata soglia, non sono significative perché, in quanto “transfrontalieri” ai sensi del regolamento Ce, vengono regolate “alle medesime condizioni applicate ai bonifici nazionali”. Chiede perciò il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla lettura del foglio informativo inerente al contratto sottoscritto emerge in maniera univoca che, in applicazione della disciplina europea di derivazione comunitaria, il *discrimen* tra identità di condizioni economiche applicate ai bonifici transfrontalieri rispetto a quelli nazionali e conseguenti eccezioni è rappresentato dalla soglia dei 50 mila euro. E', del pari, indubbio che la disposizione di bonifico oggetto di ricorso supera largamente tale soglia, avendo a oggetto un importo di 195 mila euro. Tali bonifici, non soggetti alla disciplina di fonte comunitaria, soggiacciono alle condizioni economiche contrattualmente applicate dall'intermediario che, nel caso di specie, sono conformi a quelle riportate nel foglio informativo. Gli esempi addotti dalla ricorrente non sono perciò, sotto questo specifico versante, significativi perché aventi a oggetto bonifici che, in quanto non eccedenti tale soglia, non soggiacciono alla ridetta commissione di servizio. E' pertanto evidente che il comportamento dell'intermediario appare in linea con le previsioni contrattuali note a parte resistente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO